

FIT FOR 55: OBIETTIVI CLIMATICI NAZIONALI DAL 2021

Proposta COM(2021)555 del 14 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

Proposta COM(2021)551 del 14 luglio 2021, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (MSR) nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757

Proposta COM(2021) 554 del 14.luglio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura , e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione

cepAnalisi Nr. 9/2022

VERSIONE BREVE [[alla versione estesa in lingua tedesca](#)]

Contesto | Obiettivo | Destinatari

Contesto: L'UE (pacchetto clima "Fit for 55").vuole ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra (GHG) a zero entro il 2050 ("neutralità climatica") e del 55% entro il 2030 rispetto al 1990 (obiettivo climatico UE-2030). A tal fine, la Commissione ha proposto di rafforzare la legislazione dell'UE in materia di clima ed energia anche per gli obiettivi climatici nazionali degli Stati membri per il 2030, per i settori non soggetti al sistema dello scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS I), quali il trasporto stradale, gli edifici e l'agricoltura (regolamento sulla "condivisione degli sforzi") e per i settori dell'uso del suolo e della silvicoltura (regolamento LULUCF)


Obiettivo : È prevista la creazione di un sistema ETS UE separato per i settori del trasporto stradale e degli edifici (EU ETS II), l'inasprimento degli obiettivi climatici nazionali per il 2030 previsti dal regolamento sulla "condivisione degli sforzi" (*Effort Sharing*) - che include il trasporto stradale e gli edifici - e la definizione puntuale di obiettivi di riduzione dei gas serra a livello UE e nazionale per i settori LULUCF.

Destinatari: L'insieme delle attività economiche, in particolare gli emettitori di gas serra nei settori non coperti dalla normativa ETS I.

Parere sintetico

Pro

- ▶ Un sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE separato, per il trasporto stradale e gli edifici, (EU ETS II) assicura che la riduzione desiderata delle emissioni di gas serra sia raggiunta in modo efficace ed efficiente. Qualora fosse introdotto così come proposto dalla Commissione.
- ▶ La doppia regolamentazione dei settori del trasporto stradale e degli edifici attraverso sia il sistema ETS II che il regolamento sulla "condivisione degli sforzi" può creare incentivi per gli investimenti da parte degli stati membri e quindi ridurre il costo del prezzo del CO₂ nel sistema ETS II.




Contro

- ▶ La limitazione alla possibilità di scambiare le quote di emissioni nazionali in eccesso nell'ambito del regolamento sulla "condivisione degli sforzi" limita il potenziale di efficienza derivante proprio dalle pratiche di scambio e dovrebbe, se possibile, essere eliminata del tutto.
- ▶ Combinare le emissioni di gas serra non CO₂ del settore agricolo - come il metano - con gli attuali settori LULUCF, avrebbe come conseguenza che un settore paghi per le emissioni dell'altro senza compensazione.

EU-ETS II: scambio di emissioni per trasporti ed edifici [Versione estesa A.2.2 e D.1.2]


Proposta della Commissione europea (COM): Nel 2026 verrà introdotto un sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE separato per il trasporto stradale e gli edifici (EU ETS II). I distributori di combustibili e carburanti sono obbligati all'acquisto di certificati. La commissione competente del Parlamento europeo (PE) propone di introdurre il sistema ETS II a partire dal 1° gennaio 2025 con un tetto massimo di 50 euro solo per le attività commerciali nel settore del trasporto stradale e degli edifici. Il trasporto privato individuale e gli edifici residenziali sarebbero inclusi nel sistema ETS II dell'UE non prima del 2029.



Valutazione del CEP: Si stima che sistema ETS II ridurrà in modo efficace ed efficiente le emissioni complessive di CO₂ dei settori del trasporto stradale e degli edifici. Il prezzo del carbonio incentiverebbe poi i carburanti alternativi, la scelta di modalità di trasporto a bassa emissione di CO₂ ed i comportamenti di risparmio energetico, nonché gli investimenti in edifici ad alta efficienza energetica. Il prezzo della CO₂ dovrebbe essere reso operativo al più presto anche per le attività private e non inizialmente solo per le attività commerciali.

Effort Sharing: obiettivi UE e nazionali per il 2030 [Versione estesa A.2.1 e D.1.1]


Proposta COM : Il regolamento modificato sulla "condivisione degli sforzi" prevedrebbe: (1.) un obiettivo climatico vincolante a livello UE per il 2030, pari al 40% di riduzione delle emissioni, rispetto al 2005 e (2.) per gli Stati membri obiettivi climatici nazionali vincolanti più elevati per la condivisione degli sforzi per il 2030, che vanno dal 10% per la Bulgaria al 50% per Danimarca, Germania, Finlandia, Lussemburgo e Svezia, rispetto al 2005



Valutazione del CEP: Poiché i diversi obiettivi climatici nazionali di "condivisione degli sforzi" non si basano sui costi della riduzione dei gas serra nei rispettivi Stati membri, il regolamento sulla condivisione degli sforzi - nonostante le opzioni di flessibilità - non garantisce che le emissioni di gas serra siano effettivamente ridotte nel modo più efficace dal punto di vista dei costi.

Effort Sharing: elementi di flessibilità [Versione estesa A.2.4 e D.1.2]


Proposta COM: Ogni Stato membro riceve "assegnazioni annuali di emissioni" basate sugli obiettivi climatici nazionali di "condivisione degli sforzi", che non possono essere superati. Per garantire riduzioni dei gas serra efficaci dal punto di vista dei costi, gli Stati membri possono beneficiare di flessibilità nell'utilizzo delle loro assegnazioni annuali di emissioni: Possono trasferire ad altri Stati membri fino al 5% delle loro assegnazioni di emissioni durante il periodo 2021-2025 e il 10% delle loro assegnazioni di emissioni nel periodo 2026-2029. Il PE vorrebbe poi limitare ulteriormente queste opzioni di scambio.



Valutazione del CEP: Limitare questa possibilità di scambio al 5% o al 10% delle assegnazioni annuali di emissioni riduce il potenziale di efficienza derivante dallo scambio di emissioni e dovrebbe quindi essere evitato. Pertanto, la richiesta del PE va nella direzione sbagliata: non meno, ma più scambi tra gli Stati membri favoriscono il raggiungimento degli obiettivi climatici in modo efficace anche dal punto di vista dei costi.

Effort Sharing e UE-ETS II [Versione estesa A.2.2 e D.1.2]

Proposta COM: Poiché il sistema ETS II includerebbe il trasporto su strada e gli edifici e allo stesso tempo il campo di applicazione del regolamento sulla "condivisione degli sforzi" rimane invariato, i due suddetti settori ricadrebbero sia nel sistema ETS II che nel regolamento sulla "condivisione degli sforzi". La Commissione giustifica questa scelta affermando che il sistema ETS II da solo non è in grado di garantire la necessaria transizione in termini di efficacia dei costi proprio nei settori del trasporto su strada e degli edifici.




Valutazione del CEP: Gli obiettivi nel sistema ETS II dell'UE sarebbero raggiunti indipendentemente dal fatto che gli Stati membri raggiungano o meno i loro obiettivi climatici di "condivisione degli sforzi". Affinché gli Stati membri siano incentivati ad agire anche attraverso il regolamento sulla "condivisione degli sforzi" - senza però compromettere l'impatto del sistema ETS II - gli Stati membri potranno raggiungere tali loro obiettivi climatici sfruttando le opzioni di flessibilità. In questo modo, l'impatto dell'EU ETS II viene preservato, raggiungendo però al contempo l'obiettivo generale in modo efficace anche dal punto di vista dei costi.

LULUCF: settori legati all'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura

[Versione estesa A.3.2 e A.3.3 e D.1.4]

Proposta COM: Oltre al nuovo obiettivo di riduzione netta dei gas serra per il 2030, pari a un totale di 310 milioni di tonnellate di GHG nei settori LULUCF, le emissioni di gas serra, non CO₂, del settore agricolo - come il metano - dovranno essere incluse nel quadro LULUCF a partire dal 2031. L'obiettivo è quello di creare un settore unico che raggiunga la neutralità climatica al più tardi entro il 31 dicembre 2035 e successivamente "emissioni negative".



Valutazione del CEP: Attraverso la fusione dell'agricoltura non CO₂ con i settori LULUCF si combinano settori che non sono necessariamente direttamente collegati, quindi è discutibile il motivo per cui il settore forestale - che immagazzina CO₂ netta - dovrebbe divenire responsabile anche delle emissioni dell'agricoltura che emette gas serra netti, senza alcuna compensazione. C'è il rischio che, in assenza di requisiti e incentivi specifici per l'agricoltura, si verifichi un comportamento del tipo *free-rider* e che il settore forestale non sia poi in grado di soddisfare le prestazioni di riduzione che gli vengono richieste.